



# COMUNE DI ONANI'

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30/12/2022

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni possedute dall' Ente al 31.12.2021, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Dicembre alle ore 13:15, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
MICHELANGELI CLARA	SI
SATTA GIOVANNI MARIA	SI
TICCA DANILO NATALE	SI
SERRA GIOVANNI BACHISIO	--
FORMA PAMELA	SI
CURRELI LIANA	SI
BUNDONE MARIO	--
SCANU MARIA CLAUDIA	--

Presenti n° 5 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO PIPERE DONATELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la regolarità della seduta è stata accertata dal Segretario Comunale, mediante verifica del Sindaco Michelangeli Clara e dei consiglieri Satta Giovanni Maria, Forma Pamela e Curreli Liana presenti in aula, e del consigliere Ticca Danilo Natale collegato in video, secondo le modalità stabilite nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2022;

VISTO il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» (TUSP), che ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

a) l'art. 24 del TUSP, che ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016), da effettuarsi entro il 30/09/2017;

b) l'art. 20 del TUSP, che prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del Piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli artt. 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 1.000.000,00;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO che, in base al TUSP, la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'art. 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR, avente ad oggetto «*Linee di indirizzo per la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016*»;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP;

VISTE le Linee Guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero  
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 30/12/2022

dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato *format* per la revisione, pubblicate in vista dell'adempimento di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del Piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

RILEVATO che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione (esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP);

VISTA l'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021;

ACCERTATO che non risultano necessari interventi di razionalizzazione e/o alienazione da adottare in relazione alle partecipate del Comune;

PRESO ATTO della competenza dell'organo consiliare in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del TUSP;

ACQUISITI, in calce, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

CON votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Onani alla data del 31/12/2021, dando atto della invariata situazione rispetto alle risultanze di cui all'*Allegato A* alla deliberazione di C.C. n. 20/2021;
3. Di dare atto che **non risultano** partecipazioni da alienare o razionalizzare;
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione è comunicato ai sensi dell'art.17 D.L.n. 90/2014 e che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il Presidente

SINDACO MICHELANGELI CLARA

Il Segretario Generale

SEGRETARIO PIPERE DONATELLA

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 30/12/2022

## COMUNE DI ONANI'

### Elenco delle partecipazioni:

1. Abbanoa S.P.A.: gestore unico del servizio idrico integrato.

### Scheda singola:

Ragione sociale	<b>Abbanoa S.P.A.</b>
Misura della partecipazione del Comune	Quota 0,0113533
Onere gravante sul bilancio comunale	Nessuno
Numero rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Sindaco: componente Assemblea Partecipazione a titolo gratuito
Sito istituzionale	<a href="http://www.abbanoa.it">www.abbanoa.it</a>